

**COMUNE DI**  
**SAN GIOVANNI VALDARNO**  
*(Provincia di Arezzo)*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 30.06.2025

# Indice

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....                                                                               | 4  |
| Art. 1 Oggetto del Regolamento .....                                                                                | 4  |
| Art. 2 Presupposto per l'applicazione del tributo .....                                                             | 4  |
| Art. 3 Definizioni.....                                                                                             | 5  |
| Art. 4 Soggetto attivo.....                                                                                         | 8  |
| Art. 5 Soggetti passivi .....                                                                                       | 9  |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....                                                                     | 10 |
| Art. 6 Superficie degli immobili imponibile ai fini della TARI .....                                                | 10 |
| Art. 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti .....                                                           | 10 |
| Art. 8 Esclusioni e riduzioni della superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio ..... | 11 |
| Art. 9 Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole.....                             | 13 |
| TITOLO III TARIFFE.....                                                                                             | 15 |
| Art. 10 Costo di gestione .....                                                                                     | 15 |
| Art. 11 Determinazione della tariffa.....                                                                           | 15 |
| Art. 12 Articolazione della tariffa.....                                                                            | 16 |
| Art. 13 Periodi di applicazione del tributo.....                                                                    | 16 |
| Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche .....                                                                      | 16 |
| Art. 15 Occupanti le utenze domestiche .....                                                                        | 17 |
| Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche .....                                                                  | 18 |
| Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche .....                                                           | 18 |
| Art. 18 Scuole statali .....                                                                                        | 19 |
| Art. 19 Tributo giornaliero .....                                                                                   | 19 |
| Art. 20 Componenti aggiuntive, imposte e tributi .....                                                              | 20 |
| TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....                                                                            | 21 |
| Art. 21 Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....                         | 21 |
| Art. 22 Riduzioni per riciclo rifiuti urbani.....                                                                   | 21 |
| Art. 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....                                           | 22 |
| Art. 24 Mancato svolgimento del servizio.....                                                                       | 22 |
| Art. 25 Riduzioni per le utenze domestiche.....                                                                     | 23 |
| Art. 26 Agevolazioni Bonus TARI.....                                                                                | 24 |
| Art. 27 Riduzioni per le utenze non domestiche.....                                                                 | 24 |
| Art. 28 Riduzioni per la cessione gratuita eccedenze alimentari .....                                               | 24 |
| Art. 29 Agevolazioni Sociali .....                                                                                  | 26 |
| Art. 30 Agevolazioni per particolari situazioni di disagio.....                                                     | 26 |
| Art. 31 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....                                                      | 26 |
| TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....                                                             | 27 |
| Art. 32 Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta .....          | 27 |
| Art. 33 Dichiarazione di inizio occupazione .....                                                                   | 29 |

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 34 Dichiarazione di variazione o cessazione .....                                    | 31 |
| Art. 35 Termini per il pagamento .....                                                    | 33 |
| Art. 36 Modalità e strumenti di pagamento .....                                           | 34 |
| Art. 37 Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento .....            | 34 |
| Art. 38 Accertamento e Riscossione.....                                                   | 36 |
| Art. 38.1 Rateizzazione.....                                                              | 37 |
| Art. 38.2 Misura degli interessi .....                                                    | 38 |
| Art. 38.3 Rimborsi .....                                                                  | 38 |
| Art. 39 Rimborsi e compensazione.....                                                     | 39 |
| Art. 40 Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati ..... | 39 |
| TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....                                         | 41 |
| Art. 41 Disposizioni transitorie.....                                                     | 41 |
| Art. 42 Contenzioso .....                                                                 | 41 |
| Art. 43 Trattamento dei dati personali .....                                              | 41 |
| Art. 44 Norme di rinvio e clausole di salvaguardia .....                                  | 41 |
| Art. 45 Entrata in vigore .....                                                           | 42 |
| ALLEGATO A .....                                                                          | 43 |
| ALLEGATO B .....                                                                          | 44 |
| ALLEGATO C .....                                                                          | 45 |

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il tributo comunale sui rifiuti, previsto dall'art.1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, anche in adempimento alle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 444/2019 e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, ed è destinata a coprire integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
3. La tariffa del tributo comunale è determinata tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
  - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a. «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b. «**rifiuti urbani**» ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4,5.

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c. «**rifiuti speciali**», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di

- cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  9. i veicoli fuori uso.
- d. **“rifiuti pericolosi”** quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- e. **«produttore di rifiuti»:** ai sensi dell’art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f. **«detentore»:** ai sensi dell’art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g. **«conferimento»:** l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- h. **«gestione dei rifiuti»:** ai sensi dell’art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- i. **«Carta della Qualità»:** documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui

sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- j. «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- k. «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- l. «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- m. «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- n. «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- o. «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p. «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- q. «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- r. «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di

facilitarne il trattamento specifico;

- s. «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t. «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- u. «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- v. «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- w. «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- x. «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- y. «**aree pertinenziali**»: Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.

#### **Art. 4 Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera la superficie lorda catastale.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Art. 5 Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessore o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica in solido con i soci.
  - c) per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
  - d) in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso Comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 6 Superficie degli immobili imponibile ai fini della TARI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. n.147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione della procedura di cui al comma 1, la superficie assoggettabile al tributo, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **Art. 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la Comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari sia a destinazione abitativa che non, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - j) le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle utenze non domestiche ad eccezione delle aree scoperte operative che invece sono tassate.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 8 Esclusioni e riduzioni della superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse

dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti di trasformazione industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Parimenti la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In attuazione del comma 649 dell'art. I L. 147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini (catastalmente ubicati nello stesso foglio e particella dello stabilimento produttivo) esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime utilizzate nel processo produttivo. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, compresa l'area dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, dove si realizza la formazione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, previa dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, condizione soggetta alla comunicazione di cui all'art.32.
3. Non sono soggette a tassa le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive. Rimangono invece soggetti uffici, servizi, corridoi, magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, stanze di medicazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori di predetti locali e le eventuali aree esterne operative
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, con esclusione dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, servizi, mense e qualsiasi altro locale o area ove non si producono detti rifiuti speciali, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| <b>ATTIVITÀ</b>                 | <b>% DI ABBATTIMENTO</b> |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lavanderie e tintorie           | 40%                      |
| Autocarrozzerie                 | 50%                      |
| Autofficine riparazione veicoli | 50%                      |
| Autofficine di elettrauto       | 30%                      |
| Gommisti                        | 40%                      |
| Tipografie                      | 20%                      |
| Cantine vinicole e Caseifici    | 20%                      |
| Lavorazioni metalmeccaniche     | 20%                      |

Per le lavorazioni non presenti nella tabella su esposta, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 la detassazione sarà del 20%.

5. La riduzione sarà applicata esclusivamente su esplicita richiesta del contribuente da presentare mediante idonei modelli di dichiarazione entro i termini di legge.
6. Per fruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali e/o pericolosi gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER e con l'indicazione di essere avviati allo smaltimento;
  - b) su richiesta del Gestore/Comune dimostrare i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

#### **Art. 9 Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole**

1. Le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle more del perfezionamento di un accordo di queste con terzi soggetti per la gestione dei propri rifiuti al di

fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento della tassa sulla base della categoria tariffaria corrispondente e simile per natura e per tipologia di rifiuti prodotti; per questo si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe, tenuto conto dell'effettiva destinazione d'uso dei singoli locali della propria attività.

2. Rimangono pertanto soggetti uffici/servizi, spogliatoi, mense, archivi/depositi, depositi dei semilavorati, cucine, sale degustazione, laboratori, locali di conservazione/affinamento, magazzini di stoccaggio e di prodotti finiti e non, agriturismi ed ogni altro locale ad essi pertinente e simile con quelli indicati nell'allegato L-quinquies che produce rifiuti di cui all'allegato L-quater del Dlgs. 116/2020.
3. Atteso che il Comune ed il Gestore devono garantire il servizio sino a quando i soggetti in questione non avranno stipulato un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, questi sono considerati fruitori di legge, de facto e volontari del servizio e per questo tenuti al pagamento della tassa. In caso di uscita dal servizio ed in alternativa, le medesime attività sono escluse dal pagamento della tassa a condizione che l'attività agricola, e per essa il suo legale rappresentante pro tempore, comunichi, certifichi e dimostri in forma documentale di essere uscito integralmente (per tutti i rifiuti aziendali prodotti) dal servizio pubblico di raccolta, avendo stipulato un contratto con un operatore abilitato per la gestione di tutti i propri rifiuti non utilizzati nell'ambito dell'attività agricola, contratto che dovrà comprendere i rifiuti prodotti, compreso il codice E.E.R. 20.03.01.

## **TITOLO III TARIFFE**

### **Art. 10 Costo di gestione**

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e tiene conto anche di tutte le somme che il gestore è tenuto a versare a titolo di imposte, canoni, tasse, tributi vari. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Il piano economico finanziario è predisposto annualmente dal/i gestore/i del servizio, in conformità al perimetro gestionale ed ai vigenti criteri di riconoscimento dei costi, ed in applicazione del metodo tariffario vigente. Esso è validato dall'Ente territorialmente competente e definitivamente approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
3. Il piano economico finanziario si basa sulla rilevazione di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, ed è predisposto in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. Esso è corredato da tutte le informazioni, atti e relazioni illustrative, necessari alla validazione dei dati impiegati ed alla loro comprensione
4. Ai fini della determinazione del montante tariffario, in base al quale si determinano i corrispettivi da porre a carico dell'utenza, dal totale dei costi rilevati dal piano economico finanziario vengono detratte eventuali entrate afferenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come riconosciute dal metodo tariffario vigente.

### **Art. 11 Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 12 Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  $K_d$  di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 13 Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché questa sia debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tassa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tassa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.34, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie

parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 15 Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti di cui sopra devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.34, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tassa.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che non hanno stabilito la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione. In mancanza di tale informazione, viene stabilito d'ufficio un numero pari a tre componenti.
4. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel territorio comunale il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione. In mancanza di tale informazione, viene stabilito d'ufficio un numero pari a tre componenti.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3 unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, a tale scopo, ai soli fini del computo del numero degli occupanti, la variazione di tale valore, decorre dal primo giorno solare successivo a quello in cui è stato modificato.

#### **Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività del D.P.R. n.158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal DPR n.158/1999 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche è superato solo per le attività industriali alle quali si applica sempre la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso dei locali (in quanto produttive anche di rifiuti urbani) e nei casi in cui il Gestore, eseguite le opportune verifiche del caso, adotta idonei sistemi di controllo delle effettive quantità di rifiuti prodotti in relazione all'uso dei locali stessi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 18 Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

#### **Art. 19 Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso similari per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. Il pagamento minimo richiesto per la tassa giornaliera è di € 2,50.

#### **Art. 20 Componenti aggiuntive, imposte e tributi**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Alla Tariffa sono applicate inoltre le componenti previste da ARERA.

## **TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 21 Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi della vigente normativa, art. 198, comma 2-bis e 238, comma 10 del decreto legislativo n.152 del 2006, come modificati dal D.lgs 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Per tutti i rifiuti prodotti si intende tutti i rifiuti prodotti o producibili ivi compreso obbligatoriamente il codice rifiuto 20.03.01.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le utenze non domestiche che provvedono al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, tramite i soggetti abilitati, diversi dal Gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

### **Art. 22 Riduzioni per riciclo rifiuti urbani**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 649, secondo periodo della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo.
3. A questo proposito è stabilito che la riduzione, che comunque potrà essere determinata fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\%Sconto_{QV} = \frac{Kg_{riciclati} \times \%Sconto_{QVmax}}{Kg_{teorici}}$$

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kg riciclati                 | Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento                                                               |
| Kg teorici                   | Prodotto superficie soggetta * Kd                                                                                       |
| Kd                           | Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno) |
| %Sconto<br>QV                | % di sconto sulla quota variabile riconosciuta                                                                          |
| %Sconto<br>QV <sub>max</sub> | (quota di sconto massima riconoscibile sulla quota variabile)                                                           |

- La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, con la denuncia originaria o con denuncia di variazione, indicando, oltre alla categoria di attività, la tipologia di rifiuto e il relativo codice EER, nonché la quantità presunta di rifiuti avviati al riciclo. Entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento di ogni anno al Gestore, a pena di decadenza, l'interessato dovrà produrre la apposita documentazione, atta a dimostrare il quantitativo di rifiuti urbani effettivamente prodotto e riciclato.

La differenza, calcolata a consuntivo, verrà compensata sul primo avviso di pagamento utile.

- La suddetta riduzione è da ritenersi, alternativa rispetto ai presupposti della previsione contenuta nell'art.238, comma 10 del D.Lgs 152/2006 e disciplinata all'art.34 del presente regolamento.

#### **Art. 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

- Il tributo è ridotto nella misura del 60% della parte variabile della tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento dell'indifferenziato, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

#### **Art. 24 Mancato svolgimento del servizio**

- L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti nei casi di cui all'art. 1 L. 147/2013 c. 656 non comporta esonero o riduzione della tassa.
- Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta applicando alla parte variabile della tassa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

## **Art. 25 Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%.

Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Per le utenze domestiche che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di compostiere fornite dall'ente oppure acquistate privatamente, poste anche su terreni in uso a qualsiasi titolo dal richiedente e situati nel Comune, è prevista una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, mediante la quale il contribuente dichiara di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata da idonea documentazione diretta a comprovare il possesso dell'apposito idoneo contenitore (foto, fattura di acquisto, ecc.). La riduzione si applica a partire dal giorno successivo dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo dell'ente.

Il Comune può verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il contribuente perde diritto all'intero beneficio annuale.

La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi, salvo comunicazione di cessazione della pratica da parte dell'utente.

3. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso il centro di raccolta è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti attraverso l'attribuzione di ECO punti. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato C del presente regolamento.
4. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il punteggio ambientale complessivo maturato attraverso le raccolte di ECO Punti di cui al comma 4 del presente articolo avranno diritto ad una riduzione, in misura direttamente proporzionale al numero di punti attribuiti nell'anno, tenendo conto che:
  - ad ogni ECO punto sarà associato un valore pari a 0,05€;
  - il numero minimo di ECO punti per usufruire della riduzione è pari a 200 (pari a 10€);
  - la riduzione massima di cui poter usufruire è pari al 30% della quota variabile.

## **Art. 26 Agevolazioni Bonus TARI**

1. Alle utenze domestiche, come previsto dal DPCM 24/2025 ed eventuali modifiche, con un ISEE inferiore a 9.530 euro o 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico, verrà applicato uno sconto pari al 25% sulla TARI.

## **Art. 27 Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai fini della decorrenza della predetta riduzione, si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 49.
4. Per le nuove aperture di attività della Zona 1 individuata dal Regolamento del Canone Unico Patrimoniale del Comune di San Giovanni Valdarno, si applica una riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa. Tale riduzione si applica solo per i primi 36 mesi a decorrere dalla data in cui la riduzione viene applicata.
5. Utenze che sono intestatarie di concessioni di valorizzazione, di aree del territorio o immobili, del Comune di San Giovanni Valdarno: riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa. La presente agevolazione si applica solo per i primi 60 mesi, salvo diversa disposizione debitamente motivata.
6. Per le suddette riduzioni, 4 e 5 comma del presente articolo, la determinazione del periodo applicativo, 3 o 5 anni, tiene conto della data in cui la riduzione inizia a decorrere.

## **Art. 28 Riduzioni per la cessione gratuita eccedenze alimentari**

1. Ai sensi dell' art. 17 della Legge 19 agosto 2016 n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 20% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
2. Le tipologie di utenze non domestiche agevolabili attraverso l'art. 17 della Legge n. 166/2016 sono:

- alberghi con ristorante;
  - case di cura e riposo;
  - attività industriali con capannoni di produzione;
  - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
  - mense, birrerie, hamburgerie;
  - bar, caffè, pasticcerie;
  - supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
  - plurilicenze alimentari e/o miste;
  - banchi di mercato di generi alimentari.
3. Per eccedenze alimentari si intendono i seguenti prodotti definiti dall' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivi: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell' imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a 100 chilogrammi ed è così determinata:
- per le attività che cedono un quantitativo superiore a 100 chilogrammi e non superiore a 500 chilogrammi, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa;
  - per le attività che cedono un quantitativo superiore a 500 chilogrammi e non superiore a 1000 chilogrammi, si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.
5. La riduzione di cui al comma 4 viene applicata sulla parte variabile della tariffa dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
6. Il Comune si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, su quanto comunicato dai contribuenti che richiedono la riduzione di cui al comma 4.
7. La richiesta di riduzione deve essere corredata da debita documentazione attestante la quantità dei beni ceduti, l'identità del destinatario ed una dichiarazione di ricevimento a cura di quest'ultimo. Tale richiesta deve essere presentata dall'interessato al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. Il Comune trasmette al Gestore la lista delle utenze che usufruiscono di tale riduzione e l'importo corrispondente, entro i termini congrui per l'emissione del primo avviso utile.

#### **Art. 29 Agevolazioni Sociali**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, specificatamente indicati dal competente ufficio del Servizio Sociale, l'esenzione totale o la riduzione fino ad un massimo del 50% sul pagamento della tariffa senza che i relativi sgravi vadano a gravare sulle rimanenti utenze. La misura verrà determinata anno per anno e in base alla presentazione di idonea documentazione ISEE, o strumento equivalente.
2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, le attestazioni ISEE devono pervenire al Comune entro il 31 maggio di ogni anno
3. I criteri per l'applicazione delle suddette agevolazioni saranno stabiliti con apposita delibera di Giunta comunale sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio".

#### **Art. 30 Agevolazioni per particolari situazioni di disagio**

1. Alle utenze domestiche e non domestiche, individuate in relazione ad una particolare zona geografica, che a seguito della realizzazione di attività/interventi di pubblico interesse, anche in forza di accordi/convenzioni con enti sovraordinati, siano soggette a particolari situazioni di disagio, potranno essere concesse, in ragione delle difficoltà impreviste e straordinarie sofferte, delle specifiche agevolazioni. L'entità, la durata dell'agevolazione, nonché la definizione dei criteri e delle modalità operative di applicazione, saranno oggetto di valutazione da parte dell'organo esecutivo che predisporrà i provvedimenti conseguenti.
2. Le agevolazioni del presente articolo dovranno essere finanziate con apposito stanziamento nel Bilancio finanziario dell'ente.

#### **Art. 31 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. La somma delle riduzioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 90% del tributo dovuto (quota fissa + quota variabile) se non diversamente stabilito in modo esplicito in atto avente valore regolamentare.

## **TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 32 Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 22 del presente regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore del Servizio di smaltimento via Pec, utilizzando apposito modello, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/06 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Gestore mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e, comunque, non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
  - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
  - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  - i quantitativi dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
  - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
  - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio

rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - secondo il modello, predisposto dal gestore almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

7. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza delle

rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti o dichiarazioni mendaci, il gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, fermo restando più grave violazioni.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

### **Art. 33 Dichiarazione di inizio occupazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/Gestore, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. L'ufficio competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'utente, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  - il codice utente e il codice utenza;
  - la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica, PEC o altro sistema di trasmissione on line predisposto dall'ente, la dichiarazione deve essere

comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: da un componente della famiglia anagrafica nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal Gestore dei servizi comuni.

7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. In particolare:

- nel caso del decesso dell'intestatario dell'utenza, i familiari conviventi dovranno effettuare la variazione di intestazione entro 90 giorni dalla data del decesso, oltre tale data il Comune, previo invio di comunicazione, potrà iscrivere d'ufficio il nuovo capo famiglia del nucleo in questione;
- nel caso di decesso dell'intestatario, proprietario e unico componente del nucleo familiare, è necessario che gli eredi provvedano alla voltura dell'intestazione, entro 90 giorni dalla data del decesso; oltre tale data il Gestore, previo invio di comunicazione, potrà iscrivere d'ufficio l'erede e nel caso di coeredi, colui con l'età anagrafica più elevata;
- nel caso di decesso dell'intestatario, locatario ed unico componente del nucleo familiare, è necessario che il proprietario provveda alla voltura dell'intestazione, entro 90 giorni dalla data del decesso; oltre tale data il Gestore, previo invio di comunicazione, potrà iscrivere d'ufficio il proprietario e nel caso di contitolari, colui con l'età anagrafica più elevata.

È possibile scaricare dal sito web del Gestore i moduli relativi alle dichiarazioni: la dichiarazione, debitamente compilata e completa degli allegati e delle informazioni obbligatorie, può essere consegnata presso gli sportelli del Gestore oppure può essere inviata in formato pdf per posta elettronica all'indirizzo mail indicato nell'intestazione del modulo.

#### **Art. 34 Dichiarazione di variazione o cessazione**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'articolo precedente ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

2. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
3. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune e del Gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile anche online.
4. In caso di cessazione oltre i termini previsti la cessazione decorre a partire dall'avviso di pagamento successivo rispetto all'ultimo già emesso.
5. L'ufficio competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'utente, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
  - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso incarico la richiesta;
  - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
6. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente; i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - d) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - e) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine

indicato nel comma 3 del presente articolo.

8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

È possibile scaricare dal sito web del Gestore i moduli relativi alle dichiarazioni: la dichiarazione, debitamente compilata e completa degli allegati e delle informazioni obbligatorie, può essere consegnata presso gli sportelli del Gestore oppure può essere inviata in formato pdf per posta elettronica all'indirizzo mail indicato nell'intestazione del modulo.

#### **Art. 35 Termini per il pagamento**

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate, scadenti il 31 luglio e 4 dicembre dell'anno d'imposta. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
2. Con riferimento al pagamento della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le disposizioni normative vigenti.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà

alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni del 30% ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs n.471/1997 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale come previsto al successivo art. 62 del presente regolamento.

### **Art. 36 Modalità e strumenti di pagamento**

1. Il versamento del tributo è effettuato sulla base degli altri strumenti di pagamento consentiti dalla normativa vigente.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione (tenuto conto di quanto sopra evidenziato con riferimento all'utilizzo del sistema PagoPA si ritiene che quanto sopra dovrebbe assicurarsi valutando apposite convenzioni con istituti di crediti o gestori dei servizi di pagamento, ovvero lasciando aperta la possibilità di utilizzare il modello F24).
3. Il Gestore per conto del Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di rinunciare al cartaceo e avvalersi di modalità digitali.
4. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art.20.

### **Art. 37 Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento**

1. Il Gestore per conto del Comune è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art.35:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico

previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

In tal caso, al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:

- cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
- cento (100) euro per le utenze non domestiche.

fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovuto. In base all'importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":

| Tipo Cliente | Importo del documento di riscossione da rateizzare<br>€ | Rate concedibili con periodicità mensile |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| UD           | da 100,00 a 199,99                                      | 2                                        |
|              | da 200,00 a 299,99                                      | 3                                        |
|              | da 300,00 a 499,99                                      | 4                                        |
|              | >500,00                                                 | 5                                        |

| Tipo Cliente | Importo del documento di riscossione da rateizzare<br>€ | Rate concedibili con periodicità mensile |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| UND          | da 200,00 a 299,99                                      | 2                                        |
|              | da 300,00 a 399,99                                      | 3                                        |
|              | da 400,00 a 499,99                                      | 4                                        |
|              | >500,00                                                 | 5                                        |

- 3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
- 4. Le somme relative ai pagamenti delle rate sono maggiorate degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
- 6. In caso di mancato pagamento di una rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi previsti;
  - al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento.
7. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Gestore si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **Art. 38 Accertamento e Riscossione**

1. Al contribuente che non abbia versato gli importi dovuti, viene notificato, a mezzo raccomandata A.R., raccomandata A.G. o messo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora. L'avviso di accertamento contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (comma 792 lett.a L.160/2019).
2. L'avviso di accertamento stesso può indicare le somme da versare in un'unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, entro 30 giorni, l'accertamento per omesso/parziale pagamento, dovrà essere pagato per intero (imposta, sanzione per omesso pagamento, e interessi di mora), nei successivi 30 giorni. Decorso inutilmente i primi 30 giorni dalla notifica, in cui l'accertamento può essere pagato senza sanzioni e decorso inutilmente gli ulteriori 30 giorni, per un totale di 60 giorni dalla data di notifica, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Le fasi del predetto avviso di accertamento sono sinteticamente rappresentate nella seguente tabella:

|                                                                                                   |                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Avviso di accertamento, nel caso che non sia stata pagata per intero o parzialmente una annualità | Pagamento entro 30 giorni | Tributo + Spese di notifica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                   |                                 |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Avviso di accertamento, nel caso che non sia stata pagata per intero o parzialmente una annualità | Pagamento dal 31° giorno al 60° | Tributo + sanzione 30% + interessi + spese di notifica  |
| Avviso di accertamento, nel caso che non sia stata pagata per intero o parzialmente una annualità | Pagamento oltre il 60° giorno   | L'avviso di accertamento diventa direttamente esecutivo |

3. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento deve specificare altresì l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, costituiscono dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 38.1 Rateizzazione**

1. Per quanto concerne le singole fattispecie impositive disciplinate dal presente regolamento, il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

Qualora superino i 100,00€, secondo il seguente schema, previsto dal c.796 L.160/2019:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Da 100,01€ a 500,00€ | Fino a 4 rate mensili |
|----------------------|-----------------------|

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Da 500,01€ a 3.000,00€       | Da 5 a 12 rate mensili  |
| Da € 3.000,01 a € 6.000,00 € | Da 13 a 24 rate mensili |
| Da € 6.000,01 a 20.000,00€   | Da 25 a 36 rate mensili |
| Oltre € 20.000,01            | Da 37 a 72 rate mensili |

2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, con conseguente messa a ruolo;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

#### **Art. 38.2 Misura degli interessi**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso d'interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

#### **Art. 38.3 Rimborsi**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo

precedente.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni, dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi, a titolo della sola imposta, ove la somma da corrispondere sia al di sotto di € 12.00.
5. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

#### **Art. 39 Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
  - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi.
3. In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

#### **Art. 40 Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando

gli appositi moduli predisposti dal Gestore, scaricabili dall'home page del sito internet del Gestore oppure recandosi presso gli uffici competenti. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli specifici, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Gestore invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
  - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Gestore;
  - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 41 Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 42 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ove possibile, si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 38.1 comma 1 del presente regolamento.

### **Art. 43 Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

### **Art. 44 Norme di rinvio e clausole di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527,

legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**Art. 45 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2025.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative alle previgenti forme di prelievo sui rifiuti per i rispettivi periodi di vigenza.

**ALLEGATO A**

*Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 d).*  
 (Allegato L -Quater del D.Lgs n.152 del 03.04.2006)

| <b>FRAZIONE</b>                              | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                     | <b>EER</b>    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>RIFIUTI ORGANICI</i>                      | <i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>                                        | <i>200108</i> |
|                                              | <i>Rifiuti biodegradabili</i>                                                          | <i>200201</i> |
|                                              | <i>Rifiuti dei mercati</i>                                                             | <i>200302</i> |
| <i>CARTA E CARTONE</i>                       | <i>Imballaggi in carta e cartone</i>                                                   | <i>150101</i> |
|                                              | <i>Carta e cartone</i>                                                                 | <i>200101</i> |
| <i>PLASTICA</i>                              | <i>Imballaggi in plastica</i>                                                          | <i>150102</i> |
|                                              | <i>Plastica</i>                                                                        | <i>200139</i> |
| <i>LEGNO</i>                                 | <i>Imballaggi in legno</i>                                                             | <i>150103</i> |
|                                              | <i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>                               | <i>200138</i> |
| <i>METALLO</i>                               | <i>Imballaggi metallici</i>                                                            | <i>150104</i> |
|                                              | <i>Metallo</i>                                                                         | <i>200140</i> |
| <i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>                  | <i>Imballaggi materiali compositi</i>                                                  | <i>150105</i> |
| <i>MULTIMATERIALE</i>                        | <i>Imballaggi in materiali misti</i>                                                   | <i>150106</i> |
| <i>VETRO</i>                                 | <i>Imballaggi in vetro</i>                                                             | <i>150107</i> |
|                                              | <i>Vetro</i>                                                                           | <i>200102</i> |
| <i>TESSILE</i>                               | <i>Imballaggi in materia tessile</i>                                                   | <i>150109</i> |
|                                              | <i>Abbigliamento</i>                                                                   | <i>200110</i> |
|                                              | <i>Prodotti tessili</i>                                                                | <i>200111</i> |
| <i>TONER</i>                                 | <i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>            | <i>080318</i> |
| <i>INGOMBRANTI</i>                           | <i>Rifiuti ingombranti</i>                                                             | <i>200307</i> |
| <i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i> | <i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i> | <i>200128</i> |
| <i>DETERGENTI</i>                            | <i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>                           | <i>200130</i> |
| <i>ALTRI RIFIUTI</i>                         | <i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>                                                | <i>200203</i> |
| <i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>        | <i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>                                                  | <i>200301</i> |

## **ALLEGATO B**

*Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).  
(Allegato L-Quinquies del D.Lgs n.152 del 03.04.2006).*

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

## ALLEGATO C

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE RELATIVA AI CONFERIMENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

1. L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare il Centro di Raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali, oltreché incrementare le percentuali di raccolta differenziata.
2. Al titolare dell'utenza TARI del Comune di San Giovanni Valdarno nella categoria "utenza domestica" che conferisce rifiuti presentandosi presso il Centro di Raccolta munito di 6card è riconosciuto un beneficio economico consistente in una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI. Possono effettuare conferimenti anche gli appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'utenza presentando la 6card intestata al medesimo.
3. Chi conferisce rifiuti al Centro di Raccolta comunale presentando la 6card dell'intestatario dall'utenza TARI relativa al proprio nucleo familiare otterrà la ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente di riferimento, il giorno della consegna, il tipo di rifiuto contraddistinto con codice EER, la quantità ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.
4. La base per l'incentivo è il raggiungimento di un punteggio minimo ambientale riportato all'Art. 26 del Regolamento, calcolato come somma di ECO punti. Ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo, calcolato accumulando i punti nell'anno solare di riferimento, con la specifica che al 1° gennaio di ogni anno i punti saranno azzerati.
5. Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuto e dal tipo di rifiuto conferito.
6. I punteggi, per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile presso il Centro di Raccolta, sono illustrati nella seguente tabella:

| <i>Tipologia di rifiuto</i>                                                           | <i>Unità di misura</i> | <i>Punti assegnati</i> | <i>Valore in €</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| RAEE R1 (frigorifero, congelatore, condizionatore)                                    | numero                 | 80                     | 4,00               |
| RAEE R2 (lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, forno da incasso, forno a microonde) | numero                 | 60                     | 3,00               |
| RAEE R3 (televisore, monitor pc)                                                      | numero                 | 50                     | 2,50               |

|                                                                                                                                                      |        |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|
| RAEE R4 Piccoli elettrodomestici (cellulare, carica batteria, rasoio, computer portatile, videocamera, phon, frullatore, apparecchio radio, sveglia) | numero | 35 | 1,75 |
| RAEE R5 Fonti luminose (lampadina, neon)                                                                                                             | numero | 20 | 1,00 |
| Olio vegetale (olio da frittura)                                                                                                                     | kg     | 30 | 1,50 |
| Olio minerale (olio motore autoveicolo)                                                                                                              | kg     | 35 | 1,75 |
| Accumulatori (batterie auto, batterie motociclo)                                                                                                     | numero | 40 | 2,00 |
| Ingombranti                                                                                                                                          | numero | 50 | 2,50 |
| Carta                                                                                                                                                | kg     | 10 | 0,50 |
| Plastica                                                                                                                                             | kg     | 15 | 0,75 |
| Vetro                                                                                                                                                | kg     | 10 | 0,50 |
| Toner per stampa esauriti                                                                                                                            | numero | 30 | 1,50 |
| Legno                                                                                                                                                | kg     | 15 | 0,75 |
| Metallo                                                                                                                                              | kg     | 15 | 0,75 |
| Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)                                                                                                           | kg     | 15 | 0,75 |
| Rifiuti pericolosi                                                                                                                                   | kg     | 20 | 1,00 |